



COMUNE DI PRATO SESIA

- Provincia di Novara -

IL SINDACO

VISTA la Legge 21 Novembre 2000, n. 353. Legge Regionale 19 Novembre 2013 n. 21;

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'articolo 3 comma 3 lettera f) e l'articolo 10 comma 5;

Vista la Legge Regionale n. 21/2013, la quale, all'articolo 5 comma 3, prevede che:

“La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo, sentito il Corpo Forestale dello Stato, determina lo stato di massima pericolosità, anche per una o più province, oltre che per l'intero territorio regionale. Tale determinazione comporta l'applicazione dei livelli previsti all'art. 11, comma 6”.

Considerato che detto articolo 11 comma 6, prevede che:

“Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. In particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione, che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio;

VISTO che la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con Determinazione n° 2623 del 21.08.2017 ha decretato sull'intero territorio regionale lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi a partire dal 22.08.2017.

VISTA la Lettera della Provincia di Novara giunta in data 22.08.2017, prot. 2935, con la quale si dava informazione della suddetta Determinazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

Visto il regolamento Comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

A V V I S A

In applicazione dell'art. 11, comma 6 della L.R. 21/2013 che dalla data odierna viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. In particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione, che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio;

In applicazione dell'art. 14 della L.R. 21/2013:

1. Le violazioni dei divieti di cui all'art. 11, comma 2 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 11, commi 4 e 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200 euro a un massimo di 2000 euro.
2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della Legge 353/2000;
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Dalla Residenza Comunale, li 22.08.2017



IL VICE SINDACO

Alberto Boraso